



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott.ssa Oriella Martorana	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario relatore
dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60838** del registro di segreteria, promosso da:

XXXXXXX il **XXXX**, Cod. Fisc.

XXXX, ed ivi residente alla **XXX**, rappresentato e

difeso dall'avv. Salvatore Falconieri, del Foro di Lecce, con studio in Nardò (Le), alla via Pilanuova, n. 44, cod. FLCSVT73A30F842E, PEC falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it, fax. 0833.1936049, nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesca Cursano del Foro di Lecce Cod. Fisc. CRSFNC78T53B936W, PEC cursano.francesca@ordavvle.legalmail.it tutti elettivamente domiciliati in Riano (Roma), alla via Dante Alighieri, n. 59 (Studio Avv. Paola Peccarisi

-appellante-

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale - (codice fiscale



80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLSI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512)

-appellato-

avverso

la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, n. 673/2022 depositata il 23.11.2022 e non notificata.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza dell'8 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Lucia Pellegrino, l'avv. Giuseppe Pecorilla, su delega scritta dell'avv. Falconieri per l'appellante, e l'avv. Lidia Carcavallo, per l'appellato.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 673/2022 la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia rigettava il ricorso proposto dall'appellante al fine di ottenere la pensione di reversibilità, in quanto figlio maggiorenne inabile a carico della madre deceduta e titolare di pensione.



A tal riguardo, l'appellante aveva rappresentato di:

- essere invalido e di essere impossibilitato a proficuo lavoro sin dal 1985, come attestato dalla documentazione depositata;
- aver sempre convissuto con i genitori sino alla morte della madre, XXXX, avvenuta in data 1° marzo 2019, titolare di pensione categoria VOCTPS, con rateo pari ad €. 925,82;
- essere stato al momento del decesso della madre a carico di quest'ultima, come risulta dalla documentazione fiscale del 2019;
- aver percepito un reddito inferiore alla soglia di legge per il riconoscimento della pensione di reversibilità, come comprovato dalle dichiarazioni 2020 e 2021;
- aver presentato istanza all'I.N.P.S. in data 29 marzo 2019 per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità come figlio maggiorenne inabile;
- aver presentato, stante il lungo lasso di tempo trascorso, ricorso gerarchico in data 20 maggio 2022, senza ottenere alcun riscontro.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda proposta, ritenendo non provato il requisito della “*vivenza a carico*”, necessario per il riconoscimento del diritto invocato. Infatti, era spiegato che il ricorrente non aveva fornito adeguata prova della circostanza che la defunta madre provvedesse al suo mantenimento in via quanto meno prevalente.

Dalla documentazione prodotta in atti era emerso che il XXX percepiva una pensione categoria Invciv sin dal giugno 1985 pari ad €. 836,72 mensili. E dalle dichiarazioni dei redditi, trasmesse in allegato al ricorso, era emerso altresì che il ricorrente aveva percepito i seguenti redditi complessivi (quadro



RN): i) periodo di imposta 2019, €. 3.479,00; ii) periodo d'imposto 2020, €. 4.108,20.

Il giudice considerava anche che il XXX risultava allo stato convivente con il padreXXX, titolare dal 2012 di Pensione, cat. IO, per l'importo mensile di €. 807,00, alla quale si aggiungeva dall'aprile 2019, la pensione indiretta SOCTPS, per €. 529,00.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il sig. XXX, che formulava il motivo d'impugnazione *“Erronea interpretazione dei fatti di causa. Erronea e/o omessa valutazione della documentazione prodotta in atti. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria”*.

La censura era mossa perché il giudice avrebbe rigettato la domanda sulla scorta di un'erronea e superficiale valutazione dei fatti di causa e dei documenti prodotti.

A tal riguardo, l'appellante affermava che avrebbe dimostrato incontrovertibilmente che la propria madre aveva provveduto in via prevalente al suo mantenimento, considerato che sarebbe stato fiscalmente a suo carico e con la stessa convivente. Richiamava la normativa ritenuta applicabile agli orfani maggiorenni inabili e la giurisprudenza sul requisito della “vivenza a carico”, ribadendo che al momento del decesso della madre avrebbe avuto un reddito inferiore ai limiti previsti dall'art. 14 *septies* l. n. 33/1980. Peraltro, le somme percepite, oltre a rimanere nei limiti, comunque non sarebbero state computabili a fini IRPEF.

Pertanto, richiamate le argomentazioni utilizzate in primo grado, concludeva chiedendo di *«I. Riformare in ogni sua parte la Sentenza n. 673 del 23.11.2022 emessa dalla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regionale*



per la Puglia per le motivazioni esposte in narrativa.

2. *Accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario in capo al Sig. XXX XXX, anche a mezzo consulente medico — legale, al fine di poter beneficiare della chiesta pensione di reversibilità di cui al presente atto.*

3. *Per l'effetto, riconoscere in capo al Sig. XXX il diritto ad ottenere, da parte dell'Il•CPS, in persona del Direttore p.t., il riconoscimento della pensione di reversibilità per il figlio inabile, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo, oltre alla corresponsione degli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge.*

4. *Per l'effetto, condannare l'INPS, in perdonà del Direttore p.t, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario».*

3. In data 11 agosto 2025 depositava la propria memoria INPS, nella quale richiamava la normativa in materia di pensione di reversibilità dei figli maggiorenni e riteneva che il giudice di primo grado avesse svolto un'indagine sulla sussistenza del requisito dellaivenza a carico del genitore deceduto. In tal senso sarebbe corretta la decisione impugnata alla luce degli elementi probatori versati in atti e motivatamente scrutinati dal giudice, costituendo l'atto di gravame una sollecitazione del riesame di questioni di fatto, compito precluso al giudice d'appello, essendo l'incombente riservato all'esclusiva competenza del Giudice del merito, censurabile solo per difetto di motivazione che, nel caso di specie, risulterebbe adeguata e corretta sul piano logico e giuridico.

In ogni caso, la doglianza si presenterebbe infondata, perché dalla



documentazione prodotta non emergerebbe alcun elemento probatorio della
vivenza a carico.

4. All'udienza dell'8 ottobre 2025 il difensore dell'appellante ribadiva che vi
sarebbero tutti i requisiti prescritti dal DPR n.1092/1973 per la concessione
della pensione di reversibilità. INPS si riportava alla propria memoria.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto occorre valutare l'ammissibilità dell'appello alla luce dell'art.
170 c.g.c. Detto articolo limita l'appello ai motivi di diritto nei giudizi in
materia pensionistica.

A tal riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte dei conti, rifacendosi
alle affermazioni delle Sezioni riunite (nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000) ha
individuato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

Tali criteri sono:

- a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma
giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali
consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie
concreta;
- b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza
o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
- c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello
soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di
motivazione o abbia motivazione apparente.

Solo in tale ultimo caso (lettera c) e nei limiti di esso, le questioni medico



legali, indicate dal legislatore come questioni di fatto, possono essere dedotte in appello (Sez. Appello Sicilia, n. 60A/2024).

A tal riguardo si richiama, anche ai fini dell'art. 17 disp. att. c.g.c. e dell'art 39 c.g.c., recente decisione di questa Sezione (n. 157/2024), che chiarisce:

«È giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, condivisa dal Collegio, che l'appello, nei giudizi in materia di pensioni, è ammissibile in presenza di due concorrenti condizioni:

- che da un lato lo stesso si fondi su motivi di diritto;*
- e che, dall'altro, non si chieda direttamente e immediatamente al giudice di appello di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, elementi tutti che la legge, id est l'art. 170, co. 1 c.g.c. (in precedenza l'art. 1, co. 5, del d.l. 453/1993 e s.m.i.), qualifica come "questioni di fatto", che ostano all'ammissibilità dell'appello che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza (come in ipotesi), integrante certamente un "motivo di diritto", pretenda invece di ottenere una pronuncia in tale sede sulle stesse.*

Il Giudice della nomofilachia contabile ha statuito invero che il motivo di diritto deve investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali deve conseguire, in via immediata, la regola di diritto applicabile all'ipotesi concreta.

Pertanto, nel motivo di diritto rientrano i vizi inducenti nullità della sentenza o del processo, in quanto afferenti a violazioni di regole giuridiche, e il difetto di motivazione.

Giova poi rilevare che il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto



va individuato tenendo conto della distinzione tra ricostruzione storica (assoggettata a un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché ogniqualevolta un giudizio apparentemente di fatto si risolve (ma non è quell'odierno il caso), in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza di una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d'azione del giudice d'appello (Cass. 6501/2013). In specie, l'appellante introduce il vizio motivazionale nella forma della "inesistenza della motivazione".

Tale difetto, interpretato in un primo momento in modo estensivo, è stato inteso dal giudice della nomofilachia contabile in senso più restrittivo: le SS.RR., nella sentenza n.10/QM/2000, del 24 ottobre 2000, hanno dichiarato, infatti, che il "difetto di motivazione" su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, interpretazione, quest'ultima, che ha ricevuto anche l'avallo dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 84/2003).

Invero, il difetto di motivazione, nei sensi e nei limiti di cui alla giurisprudenza delle SS.RR., sussiste solo nei casi di mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, o di motivazione apparente, di mancato esame di punti decisivi della controversia e di insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la motivazione, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione (SS.RR. 10/2000/QM, Cass. 20112/2009 e 8053/2014).



A tale stregua, la motivazione è una parte essenziale della sentenza, posta a garanzia del principio del giusto processo, sancito dalla Carta fondamentale, il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto.

Per questo il giudice del fatto (del merito) deve essere chiaro e completo quando spiega perché ha risolto in un certo modo una controversia (Cass. n. 349/2007). Tuttavia, detto vizio deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato non imponendo, l'art.111 della Carta fondamentale, l'obbligo di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando l'indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale probatorio (Cass. 11065/1992, 8891/2000, 3803/2004).

Ciò esige, però, che la motivazione, contraddistinta graficamente e sostanzialmente dalla “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, (...) anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare”, debba essere adeguata anche con riguardo alle questioni di fatto, la cui insufficienza potrebbe risolversi nella violazione dell'art. 39, co. 2 lett. d) c.g.c. (art. 132, co. 2, n. 4 del c.p.c.), con un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell'art. 111, co. 6, della Cost.

In definitiva, in tali evenienze la sentenza sarebbe nulla perché non idonea a rivelare la ratio decidendi, restandone impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice (ex aliis, Corte dei conti, Sez. III d'app. nn. 113/2015 e 50/2017, Sez. I, n. 25/2016, Sez. II, n. 44/2016)».

In tal senso, la giurisprudenza ha spiegato che la motivazione di una sentenza



deve, da un lato, rispettare i canoni di sinteticità e dell'assorbenza e, dall'altro, deve essere chiara nel suo *iter* logico.

Devono essere evincibili le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice, seppur con riferimento solo ad alcuni elementi di causa che siano ritenuti preminenti e decisivi per la soluzione.

La motivazione può richiamare anche quanto riportato in un altro atto, purché se ne colga la sua logicità anche con riferimento agli elementi richiamati dell'atto a cui si fa rinvio.

Dai principi sopra enunciati si evince che il vizio di omessa o apparente motivazione sussiste quando nell'*iter* logico esposto dal giudice sia riscontrabile il mancato esame di punti decisi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a fondamento della decisione, ma tali vizi non possono consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove effettuato dal giudice rispetto a quello auspicato dalla parte (così Sez. Appello Sicilia n. 60/A/2024).

2. Ciò posto, nel caso di specie nell'atto d'appello è formulato l'unico motivo *“Erronea interpretazione dei fatti di causa. Erronea e/o omessa valutazione della documentazione prodotta in atti. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria”*.

Non vi è una contestazione di omessa o apparente motivazione nei termini sopra illustrati. L'appellante deduce soltanto che la sentenza impugnata *«si presta ad essere fortemente censurata in quanto il Giudice di primo grado ha ritenuto, sulla scorta di una erronea e superficiale valutazione sia dei fatti di causa, sia della documentazione prodotta in atti, di respingere la domanda*



formulata dall'odierno appellante».

Non sono però spiegate ragioni di critica alla motivazione della sentenza impugnata.

Sono state soprattutto dedotte ragioni giuridiche e di fatto sulla sussistenza del diritto al trattamento di reversibilità, ragioni che effettivamente, come rilevato dall'appellato, tendono ad ottenere il riesame del merito della controversia. Riesame precluso in questa sede.

Conseguentemente, l'appello proposto risulta inammissibile ai sensi dell'art. 190 c.g.c., secondo il quale *«L'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:*

a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

3. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione della definizione del giudizio con una decisione su questione pregiudiziale di rito, si ritiene di compensare le spese.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, così decide:

- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa le spese.



Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Tammaro Maiello

(firma digitale)

(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

“F.to digitalmente”

Depositata in Segreteria il 20.10.2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 20.10.2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.